



## **ALLEGATO B**

### **COMUNE DI SAN MARZANO OLIVETO PROVINCIA DI ASTI**

**CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA MISTA SALE DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI AD USO PUBBLICO CHE SERVANO INSEDIAMENTI ABITATIVI, NONCHÉ SU PIAZZE, PARCHEGGI E ULTERIORI AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO PER LE STAGIONI INVERNALI 2025/2026 E 2026/2027**

\* \* \*

#### **SOMMARIO**

<b>Art. 1 – OGGETTO E DURATA .....</b>	<b>1</b>
<b>Art. 2 – PERCORRENZE SOGGETTE AL SERVIZIO – LOTTI .....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 3 – ATTREZZATURE E MEZZI .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 4 – MODALITÀ DI IMPIEGO DEI MEZZI .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 5 – NORME PRINCIPALI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 6 – SPESE DI CONTRATTO.....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 7 – PAGAMENTI .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 8 – RESPONSABILITÀ .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 9 – PENALITÀ .....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI .....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 11 – DIVIETO DI SUBAPPALTO .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 13 – CONTROVERSIE TRA LE PARTI.....</b>	<b>11</b>

\* \* \*

#### **Art. 1 – OGGETTO E DURATA**

1. Il presente appalto ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio, comprensivo delle attività di rimozione della coltre nevosa e di spandimento di materiale antisdruc-

ciolevole (sabbia mista sale), da eseguirsi su tutte le strade comunali e vicinali ad uso pubblico che servano insediamenti abitativi, nonché su piazze, parcheggi e ulteriori aree pubbliche o ad uso pubblico ricadenti nel territorio del Comune.

2. Il servizio sarà svolto nel corso delle stagioni invernali 2025/2026 e 2026/2027.

3. Ai fini del presente appalto, la stagione invernale è individuata, in via ordinaria e salvi eventi climatici eccezionali, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 15 aprile dell'anno successivo. Resta comunque salva la facoltà dell'Amministrazione di attivare il servizio anche al di fuori di detto intervallo temporale, in presenza di condizioni meteorologiche che rendano necessario l'intervento.

\* \* \*

## **Art. 2 – PERCORRENZE SOGGETTE AL SERVIZIO – LOTTI**

1. Al fine di garantire una razionale organizzazione del servizio, il territorio comunale è stato diviso ai fini dell'affidamento in quattro zone principali per lo sgombero neve e trattamento antigelo.

2. Tali aree sono identificate nella planimetria allegata *sub A*, costituente parte integrante del presente capitolato, e così si distinguono:

- Area A identificata dal colore verde 
- Area B identificata dal colore rosso 
- Area C identificata dal colore viola 

L'Area C corrisponde con quella del concentrico.

- Area D identificato dal riquadro blu 

L'Area D corrisponde alla superficie circostante al cimitero e destinata a parcheggio.

3. Per garantire la massima efficienza dei servizi oggetto del presente bando e il tempestivo intervento degli operatori, il territorio comunale viene suddiviso in 2 lotti d'intervento:

- **Lotto 1 – c.d. "Versante Nizza"**

Rappresentato in colore rosso nella planimetria allegata *sub A*, comprende le aree individuate nei fogli catastali nn. 1, 2, 3 e 4 del Comune di San Marzano Oliveto. Rientrano in tale lotto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le macroaree locali denominate Regione Chierina, Regione Italiana, Regione Saline e Regione Corte, per un'estensione complessiva di circa 17,5 km.

Al Lotto 1 è altresì ricompresa l'area riquadrata in colore blu nella medesima planimetria, corrispondente ai parcheeggi antistanti al cimitero comunale.

- **Lotto 2 – c.d. "Versante Canelli"**

Rappresentata in colore verde e viola nella planimetria allegata *sub A*, comprende le aree individuate nei fogli catastali nn. 5, 6, 7 e 8 del Comune di San Marzano Oliveto. Appartengono a tale zona le macroaree locali denominate centro abitato (evidenziato in colore viola), Regione Leiso, Regione Marziano, Regione Mariano, Regione Valle San Giovanni, Regione Valle Asinari e Castellero, per un'estensione complessiva di circa 16,5 km.

Le piazze ricadenti nel centro abitato (Area C – evidenziata in colore viola), incluse nel presente Lotto 2, dovranno essere oggetto di accurato sgombero della neve, con eventuale rimozione e trasporto del materiale nevoso presso il campo sportivo comunale, nell'area ad esso adiacente ovvero presso altro sito appositamente individuato e concordato con l'Ufficio tecnico in occasione dell'intervento, in funzione delle condizioni contingenti.

\* \* \*

**Art. 3 – ATTREZZATURE E MEZZI**

1. I mezzi indicati per ciascun Lotto dovranno essere almeno due, di cui uno destinato all'impiego ordinario e uno indicato espressamente quale mezzo di riserva, da attivare in caso di guasto, indisponibilità o altre situazioni di emergenza tali da compromettere l'esecuzione tempestiva del servizio. Entrambi i mezzi dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche:

- O trattori gommati con potenza minima di 100 CV;
- O autocarro 4x4 con potenza minima di 150 CV.

2. Tutti i mezzi dovranno essere regolarmente omologati per la circolazione su strada e in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza, revisione e assicurazione.

3. Il mezzo impiegato dovrà essere munito di lama sgombraneve frontale con larghezza minima di 2,5 metri e comunque idonea allo sgombero delle strade, piazze, parcheggi ed altre aree pubbliche o a uso pubblico di competenza, dotata di sistema di orientamento laterale, ammortizzazione e regolazione dell'altezza.

4. Spargisale-sabbia, montato posteriormente o su rimorchio, autocaricante, con sistema di controllo manuale o automatico, che consenta una distribuzione omogenea del materiale disgelante sulla carreggiata.

5. I mezzi dovranno altresì essere dotati dei dispositivi di segnalazione visiva e acustica previsti dal Codice della Strada per i veicoli operanti in condizioni di emergenza e in ambienti a rischio.

\* \* \*

#### **Art. 4 – MODALITÀ DI IMPIEGO DEI MEZZI**

1. I mezzi e il personale necessario per l'esecuzione del servizio dovranno essere disponibili e prontamente operativi per l'intero periodo individuato all'art. 1, comma 3, ossia dal 1° novembre al 15 aprile dell'anno successivo, in qualsiasi giorno della settimana, compresi i festivi, e in qualsiasi fascia oraria, diurna o notturna.

2. I mezzi, già completamente equipaggiati con lama sgombraneve (qualora l'intervento richiesto ne preveda l'utilizzo), spargitore autocaricante, segnalatori luminosi conformi alla normativa vigente, zavorra ed eventuali catene da neve (ove necessarie), dovranno attivarsi esclusivamente a seguito di specifica disposizione impartita dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale o dal Sindaco, in qualità di Autorità comunale di Protezione Civile. La disposizione di attivazione sarà accompagnata da indicazioni puntuali sulle modalità di intervento da eseguire. L'Amministrazione comunale si riserva, successivamente alla comunicazione verbale, di confermare l'ordine mediante messaggio (SMS, WhatsApp) ovvero tramite e-mail contenente un riassunto delle istruzioni impartite.

3. Il trattamento antighiaccio potrà anche essere parziale, limitato cioè a singole strade o porzioni delle stesse all'interno dei Lotti di competenza. In tali casi, il corrispettivo sarà determinato in misura proporzionale al chilometraggio effettivamente interessato dall'intervento, rispetto al chilometraggio complessivo del Lotto.

4. Il Comune, tramite proprio personale tecnico, si riserva il diritto di effettuare verifiche in corso d'opera e a posteriori, al fine di accertare la corretta esecuzione del servizio in conformità al presente capitolato e agli standard qualitativi attesi. In caso di prestazioni parziali, irregolari o difformi dalle disposizioni contrattuali, l'Amministrazione potrà ordinare l'immediato rifacimento dell'intervento a cura e spese dell'affidatario, senza alcun diritto a compensi aggiuntivi.

5. L'impresa affidataria dovrà garantire il coordinamento operativo dei mezzi mediante proprio personale qualificato, designato con la funzione di assistente al servizio, incaricato di interfacciarsi o con il personale tecnico comunale o con il Sindaco per la gestione di ogni questione inerente al servizio.

6. L'Ufficio Tecnico Comunale o il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, potrà disporre lo stato di preallarme, qualora i dati meteorologici disponibili rendano estremamente verosimile il verificarsi, entro le successive 48 ore, di un evento atmosferico che possa rendere necessaria l'attivazione, anche parziale, dei servizi oggetto del presente avviso (sgombero neve, trattamento antighiaccio o altri interventi correlati). In tale ipotesi, l'operatore incaricato sarà tenuto a predisporre e mantenere i mezzi operativi, già equipaggiati secondo le prescrizioni tecniche previste, presso i rispettivi depositi o punti di ricovero, in stato di pronta disponibilità, fino a espressa comunicazione di attivazione del servizio ovvero di revoca dello stato di preallarme.

7. In caso di attivazione del preallarme, i mezzi posti in disponibilità dovranno essere in grado di iniziare l'intervento entro 30 minuti dall'ordine di entrata in servizio.

8. La comunicazione dello stato di preallarme sarà effettuata a mezzo telefonico, contattando il recapito indicato dalla Ditta aggiudicataria all'atto della stipulazione del contratto o successivamente aggiornato con apposita comunicazione scritta all'Amministrazione.

\* \* \*

## **Art. 5 – NORME PRINCIPALI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. Nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato Speciale e dalle disposizioni che saranno impartite dall'Amministrazione comunale, le Ditte affidatarie del servizio dovranno attenersi scrupolosamente alle seguenti regole operative:

### **I. Priorità di intervento**

Gli interventi di sgombero neve dovranno essere eseguiti con priorità:

- sulle principali arterie di collegamento del territorio comunale;
- sulle vie percorse dai servizi di trasporto pubblico e scolastico;
- nelle piazze, slarghi e incroci strategici;
- nelle zone ad elevato transito pedonale, comprese eventuali aree mercatali, le traverse e i passaggi verso edifici pubblici, scuole, luoghi di culto, sedi di emergenza e sanitarie.

II. Sgombero efficiente della carreggiata

Su ogni strada interessata dall'intervento, lo sgombero dovrà essere effettuato in modo tale da garantire la massima utilizzazione della carreggiata e la piena transi- tabilità in condizioni di sicurezza.

III. Interventi nelle aree centrali

Gli interventi nel centro abitato e nelle aree interne del paese consisteranno nella rimozione dei cumuli di neve formatisi a seguito del passaggio degli spartineve. Tali cumuli dovranno essere caricati e trasportati presso le aree di deposito tempo- raneo indicate all'art. 2.

IV. Trattamento antighiaccio

Il trattamento antighiaccio dovrà essere eseguito a seguito di chiamata di cui all'art. 4 laddove le condizioni stradali richiedano esclusivamente un'azione pre- ventiva o correttiva contro la formazione di ghiaccio.

V. Adempimenti e prescrizioni tecniche

L'Impresa dovrà attenersi con precisione a tutte le disposizioni impartite dal perso- nale tecnico comunale o dal Sindaco, sia in fase preventiva sia durante le operazio- ni in corso, per soddisfare le esigenze della circolazione e garantire la sicurezza dell'utenza stradale.

VI. Continuità e regolarità del servizio

Ciascuna Ditta è tenuta ad assicurare la regolare esecuzione del servizio nelle zone di competenza, in modo continuativo e coerente con il presente Capitolato, garan- tendo presidio, efficienza e tempestività degli interventi.

VII. Tutela degli accessi privati e pubblici

L'aggiudicatario dovrà operare con la massima diligenza, avendo cura di evitare disagi alla circolazione e ostacoli agli ingressi delle proprietà private e pubbliche.

In particolare:

- la lama sgombraneve dovrà essere manovrata con attenzione, in modo da non depositare cumuli di neve in corrispondenza di ingressi carrabili, pedo- nali, portoni, garage, passi carrai e accessi agli edifici pubblici;
- eventuali accumuli così generati dovranno essere rimossi immediatamente e a cura dell'affidatario, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

\* \* \*

## **Art. 6 – SPESE DI CONTRATTO**

Eventuali le spese di contratto, registrazione e successive occorrenti saranno a carico della ditta appaltatrice. L' I.V.A. è a carico del Comune.

\* \* \*

## **Art. 7 – PAGAMENTI**

Le prestazioni saranno determinate a corpo per ogni singolo passaggio.

Qualora, al termine della stagione invernale, il valore complessivo delle prestazioni effettivamente eseguite (comprensive sia degli interventi di sgombero neve sia di quelli di trattamento antighiaccio), calcolato sulla base dei prezzi unitari a corpo per passata, risulti inferiore all'importo stagionale stabilito a titolo di fermo macchina, l'Ente corrisponderà comunque la differenza fino a concorrenza di tale importo, a titolo di indennizzo per la continua disponibilità di mezzi e personale durante l'intero periodo contrattuale di riferimento.

Nel caso in cui, invece, il valore delle prestazioni complessivamente eseguite, come sopra determinato, sia pari o superiore all'importo annuo previsto per il fermo macchina, nessuna ulteriore somma sarà dovuta a tale titolo, trovando applicazione il principio del fermo macchina a scalare.

Si precisa che il fermo macchina è unico e onnicomprensivo, riferito tanto alle attività di sgombero neve quanto a quelle di trattamento antighiaccio, e copre la disponibilità sia del mezzo principale che di quello indicato come riserva per ciascun lotto.

Il pagamento delle spettanze relative al servizio sarà effettuato in due tranches annuali, previa presentazione di regolare rendicontazione e successiva emissione di fattura:

- una prima tranche, entro il 31 gennaio, a saldo degli interventi eseguiti fino al 31 dicembre;
- una seconda tranche, entro la fine del mese di maggio dell'anno successivo, a conclusione della stagione invernale, a saldo degli ulteriori interventi eventualmente eseguiti, nonché, ove spettante, della quota di integrazione a titolo di *fermo macchina*.

La rendicontazione, da allegare a ciascuna fattura, dovrà contenere per ciascun intervento eseguito:

- la data di esecuzione;
- la tipologia di intervento (sgombero neve e/o trattamento antighiaccio);

- l'indicazione se l'intervento ha interessato l'intero lotto assegnato oppure solo parte dello stesso; in quest'ultimo caso, dovranno essere specificati i chilometri effettivamente interessati, nonché le strade o zone oggetto di servizio al fine di paramestrarlo all'intero lotto.

Il pagamento sarà disposto solo previa verifica della regolare esecuzione del servizio da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, tutti i pagamenti saranno effettuati tramite strumenti bancari o postali tracciabili (in particolare bonifico bancario o postale). Nella causale dei pagamenti dovrà essere indicato il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove applicabile, il Codice Unico di Progetto (CUP).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

\* \* \*

## **Art. 8 – RESPONSABILITÀ**

La ditta dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni di legge particolarmente in ordine alla assunzione del personale, alle assicurazioni sociali ed alla prevenzione contro gli infortuni sul lavoro e dovrà rendere il Comune sollevato ed indenne da ogni responsabilità e richiesta molestia di sorta, sia in merito a quanto sopra, sia per quanto riguarda le prescrizioni impartite dalle leggi e dalle autorità competenti circa l'attitudine dei singoli veicoli e conducenti a svolgere il lavoro loro affidato.

Eventuali danni arrecati al patrimonio comunale come rimozione di guide, cordoli, paline segnaletiche ecc., saranno addebitati all'impresa, analogamente per quanto attiene i danni arrecati a terzi.

È a carico della ditta appaltatrice e di sua esclusiva spettanza, l'attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i.

Per quanto riguarda le coperture assicurative obbligatorie, cui l'impresa affidataria è tenuta a provvedere a propria cura e spese, si rinvia a quanto dettagliatamente previsto all'art. 4 dell'Avviso pubblico esplorativo, che costituisce parte integrante del presente procedimento.

\* \* \*

## **Art. 9 – PENALITÀ**

Per ciascun mezzo che si presenti in servizio con un ritardo rispetto al momento dell'attivazione disposto dal Comune, verrà applicata una penalità pari al 10% del corrispettivo previsto per l'intervento in caso di ritardo non superiore a 30 minuti. Per ciascuna ulteriore mezz'ora di ritardo, fino a un massimo di due ore, la penalità sarà pari al 15% del medesimo corrispettivo. Trascorso il limite massimo di due ore, l'intervento sarà considerato come non eseguito e, pertanto, non sarà riconosciuto alcun compenso anche qualora venga comunque effettuato. Tale condotta costituirà motivo legittimo per la revoca dell'incarico, senza obbligo di preavviso da parte dell'Amministrazione.

In aggiunta, tutte le maggiori spese sostenute dal Comune per eseguire i lavori con mezzi propri o tramite affidamento a terzi saranno poste a carico dell'impresa inadempiente.

Analoga penalità sarà applicata nel caso in cui i mezzi si presentino in condizioni di inefficienza tecnica o non conformi alle caratteristiche indicate nel presente capitolato o negli atti di gara.

Nei casi in cui i mezzi risultino operativi in difformità rispetto alle disposizioni impartite, ovvero si trovino fuori itinerario senza autorizzazione o risultino fermi senza giustificato motivo, potrà essere irrogata una penalità compresa tra il 5% e il 25% del corrispettivo dell'intervento, in funzione della gravità dell'infrazione rilevata.

L'importo complessivo delle penalità sarà dedotto dai pagamenti spettanti all'impresa, senza pregiudizio per l'ulteriore diritto dell'Amministrazione di adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, incluso l'eventuale risoluzione anticipata del contratto.

Resta altresì ferma la responsabilità civile, amministrativa e penale dell'impresa per i danni arrecati a terzi o all'Ente in conseguenza di inadempienze, ritardi o errori nello svolgimento del servizio, ivi compresi gli eventuali sinistri stradali imputabili alla mancata o inadeguata esecuzione delle prestazioni previste.

\* \* \*

## **Art. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e purché non in contrasto con esso, si farà riferimento alle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, ed in particolare al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici),

nonché a tutte le norme legislative e regolamentari in materia di appalti di servizi applicabili alla Pubblica Amministrazione e agli operatori economici.

\* \* \*

#### **Art. 11 – DIVIETO DI SUBAPPALTO**

Considerata la natura del presente affidamento, non è ammesso il subappalto del servizio, nemmeno in parte. L'affidatario dovrà eseguire personalmente le prestazioni oggetto del contratto, utilizzando esclusivamente mezzi e personale di cui abbia la disponibilità diretta.

\* \* \*

#### **Art. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto in tutti i casi di grave e reiterato inadempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore, nonché nei casi previsti dall'art. 1453 c.c. e dagli artt. 109 e 110 del D.Lgs. 36/2023.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, costituiscono cause di risoluzione:

- l'interruzione arbitraria o ingiustificata del servizio, anche per singole porzioni del territorio assegnato;
- l'utilizzo di mezzi non idonei, non conformi alle prescrizioni del presente capitolato, privi di omologazione o non in regola con gli obblighi assicurativi e di revisione;
- il mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- la mancata attivazione del servizio nei tempi e nei modi prescritti, nonostante l'emissione del preallarme o l'ordine di intervento da parte dell'Amministrazione;
- il mancato rispetto degli obblighi contrattuali e delle disposizioni impartite dalla Direzione del Servizio o dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
- la violazione della normativa in materia di trattamento giuridico ed economico del personale impiegato.

La risoluzione sarà disposta dal Responsabile del Settore Tecnico, previa formale contestazione scritta degli addebiti all'appaltatore, con assegnazione di un termine perentorio di dieci (10) giorni per presentare memorie difensive, osservazioni scritte e/o chiedere di

essere ascoltato in contraddittorio. Il procedimento dovrà concludersi entro trenta (30) giorni dalla data di comunicazione della contestazione.

La risoluzione del contratto comporterà:

- l'eventuale esclusione dell'impresa da futuri affidamenti analoghi per un periodo non inferiore a tre anni, previa valutazione dell'Ufficio competente;
- l'immediata cessazione del rapporto contrattuale, senza necessità di ulteriori atti o formalità, con facoltà dell'Amministrazione di affidare il servizio a terzi, anche in via d'urgenza, con addebito delle maggiori spese all'appaltatore inadempiente.

\* \* \*

### **Art. 13 – CONTROVERSIE TRA LE PARTI**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Comune e la ditta aggiudicataria è competente l'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Asti.